



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI"**

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI

Tel. 0161/211805 – 0161/260102 - Fax 0161 255039

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it

Web: icferrarivercelli.gov.it

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 11 del T.U. di cui al D. L.vo 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 129)

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Art. 1 – Riferimenti e citazioni normative

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art.1 c. 129 della Legge 107/2015, ha una durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di composizione previste dalla Legge medesima.

- Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui a/l'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede a/l'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501''.

Articolo 2 – Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell'Istituto Comprensivo "Ferrari" di Vercelli costituito con decreto prot. n. 4396/H3 29 aprile 2016, in considerazione delle delibere del Collegio Docenti del 26 ottobre 2015 e del 11 gennaio 2016, della delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 9 dicembre 2015 e della nota prot. MIUR AOODRPI.R.U. 0000607 del 27 gennaio 2016 dell'USR Piemonte - Direzione Generale.

Il presente documento disciplina la nomina, la revoca, la durata in carica dei componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Articolo 3 – Durata

Il Comitato dura in carica 3 anni.

Articolo 4 – Composizione del Comitato

Il Comitato di Valutazione è composto da:

- il dirigente scolastico pro- tempore con funzioni di Presidente
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto.
- due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici

Non sono previsti membri supplenti.

Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'Istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

A composizione completata, il Comitato è formalmente costituito con Decreto del Dirigente Scolastico.

La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. Qualsivoglia motivazione che renda uno dei componenti non più in possesso dei requisiti necessari comporta la decadenza dello stesso dal Comitato di Valutazione.

Articolo 5 – Procedura di individuazione dei componenti interni (docenti)



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, nei limiti di previsione, intendono svolgere il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.

Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.

Nel caso di tre o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei docenti avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Sono eletti i docenti che riportano il maggior numero di voti in seno al Collegio dei docenti.

La scelta del membro docente del Consiglio d'Istituto avviene preferibilmente nell'ambito del Consiglio stesso e dovrà essere effettuata prima della scelta del Collegio dei docenti poiché ne determina la successiva designazione.

Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta del membro docente in seno al Consiglio d'Istituto avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. E' eletto il docente che riporta il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.

In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi

Come da delibera del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2015, essendo l'Istituto un Istituto Comprensivo, verrà assicurata la rappresentanza dei docenti dei diversi settori presenti (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) ovvero un rappresentante/docente per settore.

Articolo 6 – Procedura di individuazione dei componenti interni (genitori)

Il Consiglio d'Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori fra quelli eletti nel Consiglio. Per evitare la decadenza dalla carica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti dell'Istituto per almeno un triennio.

Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura. Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.

Sono eletti i genitori che riportano il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.

In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi.

Articolo 7 – Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità

I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con soggetti da valutare
- b) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena.

Articolo 8 – Struttura interna del Comitato

Presidente del Comitato è il Dirigente Scolastico pro-tempore, il quale individua all'interno del Comitato un docente che espleti le funzioni di segretario

Il Presidente:

- cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, preparazione del materiale, ecc.);
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali)



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato.
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato.

Il Segretario redige sintetico verbale delle riunioni del Comitato.

Articolo 9 – Funzioni

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del T.U. (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

Articolo 10 – Insediamento

Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Comitato, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Articolo 11 – Convocazione

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, e precisare se l'organo è convocato nella sua composizione tecnica o integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

L'atto di convocazione deve essere recapitato a tutti i componenti 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.

L'atto può essere recapitato anche a mezzo e-mail, con richiesta di conferma di lettura, ed è contestualmente pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto.

Articolo 12 – Ordine del giorno

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali".

L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato può, per sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Sedute del Comitato

La seduta è la riunione dei membri del Comitato che si svolge per una durata massima di due ore. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro otto giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.

Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio dell'incontro successivo rispetto all'incontro al quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale dell'incontro successivo.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati e in carica (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994). Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. Constatata la presenza del numero legale il Presidente avvia i lavori. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

Articolo 14 – Votazioni e deliberazioni del Comitato

La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.

Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi, ma è obbligatoria la votazione segreta quando si faccia questione di singole persone.

Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l'astensione.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 15 – Decadenza e surroga dei membri

Gli insegnanti ed i genitori decadono dalla titolarità di membri del comitato nei seguenti casi:

- trasferimento del docente in altra sede di titolarità
- uscita del figlio dall'Istituto, in caso di componente genitore, per iscrizione in altra scuola

In questo caso il Presidente comunica al Comitato la decadenza di un membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei docenti (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio) o del Consiglio d'Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro docente scelto dal Consiglio) la sua sostituzione secondo le modalità degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano presentato le proprie dimissioni.

Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Articolo 16 – Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico. Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ad ogni altro criterio adottato saranno opportunamente pubblicati (secondo i criteri di trasparenza e condivisione).

Articolo 17 – Compensi



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Articolo 18 – Revisione del Regolamento

Il presente regolamento può essere oggetto di revisione all'inizio di ogni anno scolastico, al fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo "Ferrari" in data 5/05/2016 (Deliberazione n. 1, Verbale n. 1)